



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

24050 - Palosco (Bg) - Piazza Castello n. 8 - Tel. 035.845046 - Fax 035.846639 - P. Iva: 00655730166 - C.F.: 83001570163

REGOLAMENTO

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

DI PALOSCO

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 23 febbraio 2010

Articolo 1

La scuola dell'infanzia ha sede nel Comune di Palosco in Via Marinai; svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, si pone in completamento con l'esperienza familiare del bambino per collaborare alla sua crescita integrale ed armonica, creando le condizioni più adeguate per favorire la sua espansione vitale.

La scuola pertanto:

- a. rappresenta una risposta significativa e concreta al diritto all'educazione da parte del bambino;
- b. concorre ad integrare ed allargare l'opera educativa dei genitori per favorire lo sviluppo fisico, cognitivo, affettivo, sociale, morale e religioso del bambino;
- c. collabora con la famiglia sulla base di una reciproca conoscenza e del rispetto delle reciproche competenze;
- d. considera l'aggiornamento del personale condizione fondamentale dell'impegno educativo;
- e. opera nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti.

Articolo 2

Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, il terzo anno di età entro il 31 dicembre del corrente anno e non superino alla stessa data il sesto anno, senza discriminazione razziale o religiosa.

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile dell'anno seguente.

La precedenza è riservata a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata:

- alla disponibilità dei posti;
- al grado di autonomia del bambino;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Le iscrizioni si effettuano entro il 27 febbraio di ogni anno presso la scuola in Via Marinai, salvo diverse disposizioni ministeriali. La domanda di iscrizione:

- deve contenere le complete generalità dei genitori o degli esercenti la patria potestà;
- comporta per i genitori la presa di coscienza della proposta educativa della scuola, l'impegno a rispettarla e a collaborare alla sua attuazione, prendendo cognizione del presente regolamento;
- deve essere corredata dal certificato di nascita e residenza del bambino, dal certificato delle vaccinazioni obbligatorie e per i figli di genitori stranieri dal permesso di soggiorno la cui validità non dovrà essere inferiore ad anni uno;
- impegna i genitori a versare la retta mensile secondo le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale;

Si assegneranno i posti disponibili dando la precedenza con priorità:

- 1) alle famiglie residenti a Palosco;
- 2) alle famiglie non residenti in cui almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa a Palosco.

All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata la relativa tassa d'iscrizione il cui importo è fissato dalla Giunta Comunale.

Articolo 3

L'importo e le modalità di pagamento, oltre agli eventuali aumenti della retta sono determinati dalla Giunta Comunale.

L'utente è tenuto a pagare la retta interamente, anche per i periodi di assenza; la stessa dovrà essere versata entro e non oltre la fine di ogni mese.

Si procederà alla sospensione del servizio nel caso in cui verrà accertato il mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive.

La refezione è fornita esclusivamente dalla scuola, conformemente a quanto disposto dalla competente autorità sanitaria. Per richieste di menù personalizzati si fa riferimento alle disposizioni e procedure dell'ASL.

I pasti verranno pagati contestualmente alla retta, calcolando una media di 15 pasti mensili salvo conguaglio da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio per i pasti consumati nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio ed alla fine del mese di luglio per i pasti usufruiti nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

Articolo 4

Le sezioni, per un massimo di 9, unità spaziali ed organizzative della scuola dell'infanzia, sono costituite per fasce d'età omogenee o eterogenee, come previsto dalle leggi vigenti. Sono possibili organizzazioni diverse di sezioni, sulla base di specifici progetti educativi, nel rispetto dei ritmi evolutivi del bambino al fine di soddisfare maggiormente l'utenza e salvaguardare il pieno utilizzo del servizio. Le sezioni sono punto di riferimento per l'assegnazione del numero di bambini e delle dotazioni di personale educativo ed ausiliario.

Articolo 5

L'anno scolastico inizia di norma il 1° settembre e termina il 30 giugno. La scuola dell'infanzia funziona giornalmente dal lunedì al venerdì; l'orario è articolato dalle ore 8.45 alle ore 15.50, per le famiglie che ne facciano specifica richiesta e che ne abbiano necessità per motivi di lavoro lo stesso può essere anticipato alle ore 7.30 e posticipato alle ore 17.45. Per il servizio di anticipo e posticipo è prevista una quota aggiuntiva alla retta mensile. La scuola si ritiene responsabile di ciascun bambino solo negli orari di funzionamento compreso anticipo e posticipo. Il calendario scolastico viene stabilito ogni anno dall'Ente gestore con l'Amministrazione Comunale, viste le normative regionali e conformandolo, possibilmente, con il calendario delle altre scuole del territorio.

Articolo 6

Nessun bambino può tassativamente essere ammesso alla scuola dopo le ore 9.30, né può lasciare la stessa prima delle ore 15.50; con giustificate motivazioni è prevista un'unica uscita anticipata alle ore 13.00 e un'unica entrata posticipata entro le ore 11.00, salvo documentate esigenze particolari.

I genitori non possono trattenersi nei locali della scuola dopo le ore 9.30 né dopo le ore 16.00. Al momento dell'entrata i bambini devono essere direttamente affidati alla rispettiva insegnante, per quanto riguarda l'uscita i bambini sono consegnati solo ai genitori e a persone (con età superiore ai 16 anni) da essi delegati previa comunicazione ed autorizzazione scritta rilasciata al coordinatore pedagogico della scuola.

L'accesso ai locali della scuola dell'infanzia è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e/o commerciali.

Articolo 7

Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza degli alunni iscritti. Gli alunni che rimangono assenti dalla scuola senza giustificato motivo, per un periodo continuativo superiore ai 45 giorni, vengono dimessi. Come da disposizioni dell'ASL, alle famiglie è richiesto di autocertificare l'eventuale assenza/e programmate (vacanze) indicandone la motivazione e la durata dell'assenza.

Per le assenze dovute a malattia di tipo infettivo per la quale è risultato necessario l'allontanamento come misura a carattere preventivo, si richiede per la riammissione a scuola l'autocertificazione del genitore con l'utilizzo di un modulo specifico che certificherà alla Direzione di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal medico (D.G.R. del 30 settembre 2004 n. VII/18853).

In caso di pediculosi, la scuola data la complessità numerica dei bambini iscritti, e a tutela della collettività scolastica, fa appello alla responsabilità di ogni famiglia in materia di prevenzione e richiede in caso di accertata pediculosi la sospensione della frequenza scolastica del bambino per la durata di 48 ore dall'inizio del trattamento.

Eventuali ritiri dalla scuola devono essere comunicati al coordinatore pedagogico

mediante lettera scritta con preavviso di 15 giorni.

Articolo 8

Le responsabilità civili connesse con tutto il servizio scolastico sono coperte dall'assicurazione appositamente stipulata dall'Ente gestore, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9

La scelta del personale alle dirette dipendenze della scuola, è di esclusiva competenza dell'Ente gestore.

Il rapporto di lavoro del succitato personale è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) vigente.

All'atto dell'assunzione il personale docente e non docente dichiara di accettare, senza riserve, di cooperare al raggiungimento delle finalità educative specificate nel presente regolamento e di essere a conoscenza di quanto previsto dal C.C.N.L.

Il personale deve essere provvisto dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla funzione coperta.

Articolo 10

Per poter garantire il buon funzionamento della scuola l'Amministrazione Comunale può affidare a terzi, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, tramite convenzione, attività, servizi e consulenze.

Articolo 11

L'Ente gestore nella figura del coordinatore pedagogico:

E' responsabile del buon funzionamento della scuola dell'infanzia per quanto riguarda:

- la metodologia e la didattica dell'insegnamento;
- la disciplina interna;

- i rapporti con il personale docente ed ausiliario;

- i rapporti con le famiglie dei bambini;

E' suo compito verificare la regolarità dei documenti relativi agli alunni ed al personale.

Si adopera per adeguare sempre più l'opera educativa della scuola al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo presente lo sviluppo evolutivo individuale del bambino.

Coordina l'attività dei docenti.

Presiede e coordina l'attività di programmazione di tutte le sezioni.

Riceve ed eventualmente autorizza le richieste di permesso di tutto il personale, provvedendo nel caso alle opportune sostituzioni.

Riceve le richieste di uscite didattico-educative, ne verifica le motivazioni e la corrispondenza al piano di lavoro, richiede le relative autorizzazioni.

Convoca e partecipa di diritto alle riunioni dell'assemblea di sezione.

Articolo 12

Il personale docente.

Ad ogni docente è lasciata libera iniziativa di attuare le mete ed i contenuti previsti nel piano di lavoro elaborato all'inizio dell'anno ed approvato dagli Organi competenti, secondo le scadenze mensili o trimestrali.

Il metodo educativo deve essere ispirato ai principi di una sana psicologia e pedagogia.

Il personale docente dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione per qualsiasi attività non programmata dal piano di lavoro annuale (per esempio convocazione dei genitori, modifiche all'ambiente, affissioni esterne alla propria aula, programmazione di interventi mirati...).

Il personale docente è tenuto a rispettare le direttive del datore di lavoro, per quanto di competenza, e le disposizioni adottate dal Collegio Docenti e/o dal Comitato Scuola – Famiglia; nessun docente può sentirsi autorizzato a deroghe di alcun genere.

Ogni insegnante è responsabile dell'integrità fisica e morale dei bambini della sua sezione per la durata della scuola; non deve perciò lasciarli incustoditi, non può attendere ad occupazioni estranee ai propri doveri,

interrompere o abbandonare il servizio, né far riportare a casa gli alunni senza le necessarie autorizzazioni.

Ogni insegnante deve compilare ogni giorno il registro della sua sezione, annotando le assenze degli alunni e redigendo le opportune note sull'attività scolastica svolta.

E' fatto assoluto divieto ai docenti di ammettere nelle sezioni bambini non iscritti alla scuola né alcun'altra persona non autorizzata.

Non è consentito ad alcun docente di far partecipare i propri alunni o le loro famiglie a sottoscrizioni, contributi, manifestazioni di qualsiasi genere, senza la preventiva autorizzazione scritta del coordinatore pedagogico e/o dell'Amministrazione Comunale.

Organizza e chiede regolare autorizzazione per le visite d'istruzione o altre uscite previste nel piano di lavoro annuale.

E' tenuto a partecipare alle riunioni degli Organi collegiali della scuola previsti dal presente regolamento.

In caso di malattia o di impreviste cause di forza maggiore, ogni insegnante deve tempestivamente avvisare della propria assenza il coordinatore pedagogico, ed in ogni caso sempre prima delle ore 8.15 del giorno interessato. Per eventuali permessi vale quanto stabilito dal vigente C.C.N.L..

Articolo 13

Il personale non docente/ausiliario.

Compito del personale non docente è di:

- cooperare all'azione educativa coadiuvando le docenti secondo le necessità;
- curare l'ordine, la pulizia, il decoro ed il riordino generale della scuola, seguendo scrupolosamente le norme igienico-sanitarie fissate dall'Autorità sanitaria e dalla Direzione;
- predisporre l'occorrente per la refezione.

Articolo 14

La Scuola dell'Infanzia si può avvalere della collaborazione di altre risorse interne (volontariato, tirocinio e servizio civile) a

supporto della vita della comunità infantile, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 15

Gli Organi collegiali della Scuola sono i seguenti:

- il Collegio dei docenti.
- il Comitato Scuola - Famiglia;
- l'Assemblea di sezione;
- l'Assemblea generale dei genitori;

Articolo 16

Il Collegio dei docenti.

E' composto dal personale docente e dal coordinatore pedagogico. Si riunisce di norma due volte al mese per:

- verificare il progetto educativo elaborato all'inizio dell'anno scolastico, al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze dello sviluppo psico-fisico dei bambini;
- individuare momenti e modalità di collaborazione tra docenti;
- approfondire ed aggiornare le competenze professionali e valorizzare il confronto esperienziale;
- confrontare gli stili e le metodologie individuali nel rispetto della coerenza pedagogica;
- formulare proposte per la formazione delle sezioni e per le attività didattico-educative.

Il Collegio dei docenti tiene conto nelle proprie decisioni di eventuali proposte e pareri del Comitato Scuola - Famiglia e dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 17

Il Comitato Scuola - Famiglia.

E' composto dal Presidente e vicepresidente eletti fra i genitori degli alunni iscritti in ogni sezione, dal coordinatore pedagogico, da tutti gli insegnanti che vi operano, da un rappresentante del Comune e della segreteria della scuola.

Dura in carica un anno ed è convocato di norma due volte l'anno dal suo presidente, che ne fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione dei deliberati.

In via straordinaria può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La seduta d'insediamento è convocata e presieduta dal presidente uscente del Comitato o, in sua assenza, dal coordinatore pedagogico.

Sue specifiche attribuzioni sono:

- vigilare sulla qualità e sul funzionamento complessivo del servizio scolastico;
- formulare proposte in merito a percorsi formativi per genitori, dibattiti sui problemi educativi;
- promuovere iniziative (gite scolastiche, feste...);
- studiare forme di collaborazione con il nido e la Scuola Primaria;
- eleggere i componenti commissione mensa (normata con apposito regolamento comunale).

La segreteria della scuola redige il verbale delle riunioni e cura l'attuazione di eventuali compiti a lei affidati dal Comitato.

Articolo 18

L'Assemblea di sezione.

E' convocata dal coordinatore pedagogico di norma due volte l'anno, su proposta dell'insegnante della sezione.

Ad essa partecipano il coordinatore pedagogico, l'insegnante ed i genitori dei bambini della sezione stessa.

Si riunisce per trattare le tematiche relative all'infanzia con specifico riferimento ai bambini della sezione, per discutere il piano di lavoro annuale, condividere il lavoro svolto e gli obiettivi

di traguardo raggiunti, individuare i momenti della collaborazione tra insegnanti e le famiglie.

Articolo 19

L'assemblea generale dei genitori.

E' composta dai genitori degli alunni iscritti ed è presieduta dal coordinatore pedagogico.

Viene convocata dal coordinatore pedagogico in seduta ordinaria una volta l'anno per:

- prendere coscienza della situazione generale della scuola;
- presentare il progetto educativo, il regolamento interno ed il piano dell'offerta formativa;
- studiare i modi di attuazione dei diritti e delle responsabilità dei genitori e dei bambini;
- suggerire iniziative di tipo scolastico ed extrascolastico.

In caso di gravi motivi può essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa del coordinatore pedagogico.

La convocazione viene portata a conoscenza dei genitori tramite affissione nella bacheca della scuola e con avviso (con un anticipo di almeno 5 giorni) fatto pervenire tramite gli alunni.

Articolo 20

Tutte le riunioni degli Organi collegiali si svolgono in orario non coincidente con l'attività didattica.

Articolo 21

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2010/2011.